



Data: 22/10/2009

Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti

Autisti stranieri, attestato solo all'estero. In una nota ministeriale i chiarimenti sui lavoratori extracomunitari non obbligati a produrre il certificato in caso di trasporto nazionale

Se un autista extracomunitario di un'impresa di autotrasporto italiana sta effettuando un trasporto merci sul suolo nazionale, in caso di controllo su strada, non è soggetto alla presentazione dell'attestato del conducente che invece deve essere obbligatoriamente richiesto dalle autorità quando il controllo avviene nell'ambito dei trasporti internazionali e di cabotaggio. Questo chiarimento, contenuto in una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti dello scorso 5 ottobre, segna un passo avanti importante nella semplificazione sui controlli su strada sia in riferimento agli autisti extracomunitari che lavorano alle dipendenze di imprese italiane, sia per le autorità di controllo e la polizia stradale. Tutto nasce a seguito di alcune segnalazioni di verbali elevate dalla polizia stradale nei confronti di imprese italiane, che contestano proprio la mancanza dell'attestato di conducente in capo a un autista extracomunitario che effettuava trasporti nazionali. A questo punto l'Anita, una delle maggiori associazioni di categoria del settore, è intervenuta sul ministero delle Infrastrutture e Trasporti e su quello dell'Interno per chiedere chiarimenti sulla legittimità dell'operato degli organi di controllo. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti - appunto con la nota «Attestato del conducente e trasporti nazionali. Interpretazione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'articolo 12 del decreto legislativo 286/2005», del 5 ottobre 2009 - ha spiegato come l'attestato in questione possa essere richiesto «esclusivamente nell'ambito dei trasporti internazionali e di cabotaggio eseguiti sulla base della licenza comunitaria», ma non nel caso di «trasporti nazionali eseguiti da impresa italiana con conducente extracomunitario». In questo caso, infatti, deve trovare applicazione la delibera numero 1/2005 del Comitato centrale dell'Albo, che individua quale sia la documentazione che deve trovarsi a bordo del veicolo, a seconda del rapporto di lavoro instaurato tra l'impresa e il conducente. Per consentire quindi una corretta applicazione della norma, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha quindi provveduto a fornire copia della nota agli organi di controllo che effettuano i pattugliamenti. •